



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE

N°210 DEL 21.10.2006

CONSIGLIO FEDERALE N°4

(Riunione del 26 ottobre 2006)



COMUNICATO UFFICIALE n.210 del 21 ottobre 2006

Consiglio Federale n.4- Roma, 21 ottobre 2006

DELIBERA N.157

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

considerate le proprie delibere nn. 29 del 23 luglio 2005 e 99 del 16 settembre 2006 con le quali sono stati nominati i Sostituti Procuratori Federali fino al termine del quadriennio 2005/2008;

presa in esame la richiesta della Procura Federale relativa alla esigenza di nominare altri Sostituti Procuratori per poter adempiere agli obblighi regolamentari dettati all'attuale assetto definito dal Regolamento di Giustizia, in particolare a livello territoriale;

considerata la stessa meritevole di accoglimento;

presi in esame i nominativi proposti dal Presidente Federale;

D E L I B E R A

di nominare, con effetto immediato e fino al termine del quadriennio 2005/2008, l'Avv. Luca Porfiri e l'Avv. Roberto Mele, Sostituti Procuratori Federali ad integrazione dell'attuale composizione.

DELIBERA N.158

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell'11 novembre 2004 con la quale si approva la circolare illustrativa per l'applicazione dei principi e criteri per la formulazione dei Regolamenti di Contabilità e per la compilazione degli schemi di bilancio;

ascoltata la relazione del Presidente Federale relativamente alla stesura del Consuntivo Economico Semestrale 2006;

acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

D E L I B E R A

il Consuntivo Economico Semestrale 2006 nella stesura di cui all'allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera e che verrà trasmesso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per la successiva approvazione.

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL CONSUNTIVO CHIUSO AL 30.06.2006

Quest'anno per la prima volta viene presentato il Consuntivo semestrale al 30 giugno 2006, come previsto dalle norme emanate dal CONI, strumento utile per il monitoraggio dell'andamento della gestione in corso d'anno.

La situazione consuntiva espone in maniera sintetica le voci dei costi e dei ricavi per aggregati di conti, con l'indicazione degli scostamenti rispetto al Preventivo 2006, aggiornato con la prima Nota di Variazione di Bilancio 2006, e la tabella riepilogativa delle principali voci di Stato Patrimoniale.

Il consuntivo economico del primo semestre 2006 chiude con un risultato d'esercizio positivo pari ad euro 2.887.352,00. Il risultato è sicuramente incoraggiante, anche se sullo stesso incidono in modo rilevante le seguenti considerazioni:

- Tutte le voci di ricavo sono state valorizzate tenendo conto del periodo di riferimento indipendentemente dalla quota effettivamente incassata..
- L'attività federale si svolge principalmente nel secondo semestre e questa rappresenta la causa principale degli scostamenti che si registrano tra consuntivo e preventivo. I costi infatti incidono diversamente e certamente in percentuale più significativa sul secondo semestre.
- Il recepimento dei rendiconti dei Comitati Territoriali che ancor oggi, a differenza del bilancio FIP, sono redatti in base al criterio finanziario e che, pertanto, soltanto con il consuntivo al 31 dicembre 2006 evidenzieranno l'effettivo risultato di gestione.

Per tutte le considerazioni sopra esposte non si registrano scostamenti significativi rispetto al Preventivo Economico, in ordine al quale, allo stato attuale, non si ravvisa alcuna esigenza di una futura rivisitazione.

In merito allo stato di avanzamento dell'attività Federale nel primo semestre del corrente anno, non si segnala alcun evento di rilievo in grado di influenzare significativamente i principali aggregati dello Stato Patrimoniale.

Il Presidente Federale
(Fausto Maifredi)

VERBALE N. 13
Roma, 20 ottobre 2006

**Relazione del Collegio dei Revisori dei conti al Consuntivo Semestrale 2006
della Federazione Italiana Pallacanestro**

Il Collegio dei Revisori dei Conti nell'ambito delle attività di vigilanza e di controllo previste dalla vigente normativa ha provveduto ad esaminare il consuntivo del primo semestre per l'anno 2006, anche alla luce delle direttive emanate dal CONI con lettera del 08 agosto 2006 prot.n.1015.

Il consuntivo economico predisposto dal competente ufficio federale per il primo semestre dell'anno 2006 si compendia nei seguenti valori:

<u>VALORI DELLA PRODUZIONE</u>	<u>CONSUNTIVO AL 30.06.2006</u>	<u>PREVISIONE ANNO 2006</u>
CONTRIBUTI CONI	€ 5.639.476	€ 7.256.450
CONTRIBUTI DELLO STATO, REGIONE, ENTI LOCALI		€ 45.000
QUOTE ASSOCIATI	€ 6.168.015	€ 12.945.822
RICAVI MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI	€ 60.000	€ 155.000
RICAVI MANIFESTAZIONI NAZIONALI	€ 93.214	€ 256.203
RICAVI PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONI	€ 663.182	€ 1.224.444
ALTRI RICAVI DALLA GESTIONE ORDINARIA	€ 17.101	€ 178.536
TOTALE	€12.640.988	€22.061.455
VALORE PRODUZIONE STRUTTURA TERRITORIALE	€ 4.360.494	€ 6.520.000
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 17.001.482	€ 28.581.455

<u>COSTO DELLA PRODUZIONE</u>	<u>CONSUNTIVO AL 30.06.2006</u>	<u>PREVISIONE ANNO 2006</u>
COSTI ATTIVITA' SPORTIVA CENTRALE	€ 6.883.334	€ 18.236.941
COSTI ATTIVITA' SPORTIVA STRUTTURE TERRITORIALI	€ 4.774.953	€ 5.862.000
FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI ATTIVITA' CENTRALE	€ 1.618.634	€ 5.020.481
FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI STRUTTURA TERRITORIALE	€ 977.571	€ 1.350.600
COSTI DELLA PRODUZIONE	€14.254.492	€30.470.022

DIFFERENZA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE	€2.746.991	- € 1.888.567
PROVENTI, ONERI E IMPOSTE	€ 140.362	€ 320.000
RISULTATO DI ESERCIZIO	€ 2.887.352	- € 1.568.567

Il risultato di esercizio così determinato rappresenta un evento, come riportato nella relazione del Presidente Federale, incoraggiante. Tuttavia occorre precisare al riguardo alcune considerazioni che sono di ausilio ad una puntuale valutazione dei risultati.

Si evidenzia come il valore della produzione ed i costi federali non rispecchiano un andamento lineare nei due semestri dell'anno; infatti si può notare che, nel primo semestre, le entrate rappresentano il 59% del totale annuo previsto mentre i costi il 47%.

In particolare il valore della produzione per l'attività centrale si è concretizzato per il 57% mentre quello dell'attività territoriale ha rappresentato il 67% di quanto previsto per l'anno.

Al riguardo occorre precisare che nei Comitati Territoriali si adotta ancora oggi un sistema di rilevazione contabile di tipo finanziario, pertanto non omogeneo al sistema economico patrimoniale entrato a regime per la Federazione nel 2006.

Per quanto concerne i costi della produzione va considerato che alla data del 30 giugno gli stessi ammontavano a circa il 47% di quanto inizialmente previsto per l'anno, che depurati dei costi afferenti alla struttura territoriale ammontano soltanto al 32%; tale divario va quasi esclusivamente imputato al fatto che gran parte dell'attività delle squadre nazionali si concentra nel periodo luglio- settembre con il conseguente maggior impegno delle strutture federali.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio, preso atto che i valori esposti nel Consuntivo Economico Semestrale sono rappresentati quasi esclusivamente da valori effettivamente contabilizzati, e rappresentati da entrate riscosse e da costi realmente sostenuti, ritiene gli stessi attendibili.

Per quanto concerne le tabelle relative agli aggregati dello Stato Patrimoniale si rileva quanto segue:

- le immobilizzazioni materiali ed immateriali sono state incrementate per € 114.638 per nuove acquisizioni;
- i crediti si sono incrementati di € 520.199, e sono costituiti, per la maggior parte, da crediti dell'organizzazione territoriale;
- la situazione debitoria presenta un sensibile miglioramento e passa da € 5.031.750 a € 820.808 che sono in buona parte controbilanciati da una corrispondente diminuzione delle disponibilità liquide che passano da € 14.780.409 a € 11.501.890;

- il fondo rischi, come prescritto, rappresenta le somme accantonate a fronte di cause attualmente in corso che potrebbero vedere la Federazione soccombente.

Per quanto sopra detto, il Collegio dei Revisori, nell'ambito delle sue competenze e per quanto a sua conoscenza, ritiene attendibili i dati esposti nel consuntivo economico per il primo semestre 2006 e nelle tabelle relative agli aggregati di stato patrimoniale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Presidente: Mario Tripanera

I Componenti: Luigi Lamberti
Franco Degrassi
Sergio Breglia
Fabrizio Gasperini

CONSUNTIVO ECONOMICO SEMESTRALE 2006

Denominazione Federazione:	Esercizio:		
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO	2006		
	Consuntivo 30.6.06	Prev. Ec. Agg. 2006	Utilizzo % Prev.
	A	B	A/B
VALORE DELLA PRODUZIONE			
Attività Centrale:			
Contributi CONI	€ 5.639.476	€ 7.256.450	78%
Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali	€ -	€ 45.000	0%
Quote degli associati	€ 6.168.015	€ 12.945.822	48%
Ricavi da Manifestazioni Internazionali	€ 60.000	€ 155.000	39%
Ricavi da Manifestazioni Nazionali	€ 93.214	€ 256.203	36%
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni	€ 663.182	€ 1.224.444	54%
Altri ricavi della gestione ordinaria	€ 17.101	€ 178.536	10%
Valore della produzione Attività Centrale	€ 12.640.988	€ 22.061.455	57%
<i>In % sul Valore della produzione</i>	74%	77%	
Attività Struttura Territoriale:			
Valore della produzione Strutt. Terr.	€ 4.360.494	€ 6.520.000	67%
<i>In % sul Valore della produzione</i>	26%	23%	
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 17.001.482	€ 28.581.455	59%
COSTO DELLA PRODUZIONE			
Attività sportiva:			
Attività sportiva Centrale:			
Preparazione Olimpica/Alto livello	€ 1.389.564	€ 4.076.776	34%
Rappresentative Nazionali	€ 778.774	€ 3.192.010	24%
Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li	€ -	€ -	
Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali	€ 2.909.380	€ 6.783.100	43%
Partecipazione ad organismi internazionali	€ 14.562	€ 50.000	29%
Formazione ricerca e documentazione	€ 182.983	€ 906.320	20%
Promozione Sportiva	€ 551.350	€ 1.198.800	46%
Contributi per l'attività sportiva	€ 1.029.961	€ 1.900.700	54%
Gestione impianti sportivi	€ -	€ -	
Altri costi per l'attività sportiva	€ 26.760	€ 110.000	24%
Ammortamenti attività sportiva	€ -	€ 19.235	0%
Acc.to per rischi ed oneri dell'attività sportiva	€ -	€ -	
Costi attività sportiva centrale	€ 6.883.334	€ 18.236.941	38%
<i>In % sul Costo della produzione</i>	48%	60%	

CONSUNTIVO ECONOMICO SEMESTRALE 2006

Denominazione Federazione:	Esercizio:		
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO	2006		
	Consuntivo 30.6.06 A	Prev. Ec. Agg. 2006 B	Utilizzo % Prev. A/B
Attività sportiva Struttura Territoriale:			
Costi att. Sport. Strutt. Terr.	€ 4.774.953	€ 5.862.000	81%
<i>In % sul Costo della produzione</i>	33%	19%	
Costi att. sportiva (centro + OT)	€ 11.658.287	€ 24.098.941	48%
<i>In % sul Costo della produzione</i>	82%	79%	
Funzionamento e costi generali:			
Funz. e costi gen. attività centrale:			
Costi per il personale e collaborazioni	€ 569.477	€ 1.604.500	35%
Organi e Commissioni federali	€ 190.903	€ 760.000	25%
Costi per la comunicazione	€ 45.748	€ 143.060	32%
Costi generali	€ 709.054	€ 1.856.205	38%
Ammortamenti per funzionamento	€ 103.452	€ 256.716	40%
Acc.to per rischi ed oneri afferenti al funzionamento	€ -	€ 400.000	0%
Funz. e costi gen. attività centrale:	€ 1.618.634	€ 5.020.481	32%
<i>In % sul Costo della produzione</i>	11%	16%	
Funz. e costi gen. Struttura Territoriale:			
Funz. e costi gen. Struttura Territoriale:	€ 977.571	€ 1.350.600	72%
<i>In % sul Costo della produzione</i>	7%	4%	
Funz. e costi gen. (centro + OT)	€ 2.596.205	€ 6.371.081	41%
<i>In % sul Costo della produzione</i>	18%	21%	
COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 14.254.492	€ 30.470.022	47%
<i>In % sul Valore della produzione</i>	84%	107%	
DIFF. VALORI E COSTI DELLA PROD.	€ 2.746.991	-€ 1.888.567	-145%
<i>In % sul Valore della produzione</i>	16%	-7%	
PROVENTI E ONERI FINANZIARI:	€ 28.631	€ 50.000	57%
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€ 111.731	€ -	
IMPOSTE SUL REDDITO	€ -	€ 270.000	0%
RISULTATO D'ESERCIZIO	€ 2.887.352	-€ 1.568.567	-184%

CONSUNTIVO SEMESTRALE 2006 - Elementi Patrimoniali

Denominazione Federazione:

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

Tabella riepilogativa delle principali poste di Stato Patrimoniale

1. Immobilizzazioni materiali ed immateriali

IMMOBILIZZAZIONI MAT. E IMMAT. (*)	Valori al 31.12.2005	Incrementi di periodo	Decrementi di periodo	Valori al 30.06.2006
Totale Imm. Materiali	1.927.893,03	59.340,00		1.987.233,03
Totale Imm. Immateriali	265.547,44	55.298,42		320.845,86
TOTALE	2.193.440,47	114.638,42	-	2.308.078,89

Nel corso del 1° semestre 2006 tra le variazioni dei costi storici dei cespiti non si registrano acquisizioni e/o dismissioni di beni di rilevante valore

2. Crediti

CREDITI (*)	Valori al 30.06.2006	Valori al 31.12.2005	Differenza
Crediti			
Clienti	648.953,43	516.900,01	131.053,42
Altri	560.958,13	171.812,15	389.145,98
Fondo svalutazione crediti			-
TOTALE	1.210.911,66	690.712,16	520.199,40

La variazione della voce "crediti verso clienti" non assume particolare rilievo data l'entità dei movimenti finanziari-commerciali della Federazione.

L'incremento della voce "Altri" è prevalentemente imputabile alla voce "Trasferimenti alle O.T. Autonome" pari ad euro 376.864, voce che si chiuderà solo al 31.12.2006 con la contabilizzazione dei rendiconti dei singoli club territoriali.

3. Disponibilità liquide

DISPONIBILITA' LIQUIDE (*)	Valori al 30.06.2006	Valori al 31.12.2005	Differenze
Depositi bancari e postali	11.497.120,85	14.767.658,35	(3.270.537,70)
Cassa	4.788,66	12.751,13	(7.961,47)
TOTALE	11.501.909,51	14.780.409,48	(3.278.519,17)

Il decremento della voce "Depositi bancari e postali" è dovuto alle modalità d'incasso delle quote versate dalle società ed associazioni sportive per ogni stagione. dette quote, infatti, vengono incassate a titolo di acconto dalla Fip prevalentemente nel corso del 1° semestre della stagione sportiva, che nella presente fattispecie, stagione 2005/2006, corrisponde al periodo luglio-dicembre 2005. Pertanto, nel periodo in esame, gennaio-giugno 2006, la riduzione delle entrate rispetto al semestre precedente si riflette negativamente sul saldo attivo dei c/c bancari e postali, con un decremento di euro 3.278.519,17

4. Fondo Rischi e Oneri

FONDI (*)	Saldo al 31.12.2005	Accantonamenti	Utilizzi	Saldo al 30.06.2006
F.do Rischi e Oneri				-
Cause, Liti, Arbitraggi	1.000.000,00		96.000,00	904.000,00
Altro				-
TOTALE	1.000.000,00	-	96.000,00	904.000,00

La variazione in diminuzione del Fondo è dovuta alla risoluzione della causa con l'ex allenatore Sales della Nazionale femminile in virtù di un accordo transattivo tra le parti per una somma di euro 82.500, che, a fronte di un accantonamento di euro 96.000, ha determinato sotto il profilo economico una sopravvenienza attiva di euro 33.500.

5. Debiti

DEBITI (*)	Valori al 30.06.2006	Valori al 31.12.2005	Differenze
Debiti			
Banche/istituti finanz.		40,09	(40,09)
Fornitori	269.892,10	685.419,37	(415.527,27)
Altri	550.916,35	4.346.291,08	(3.795.374,73)
TOTALE	820.808,45	5.031.750,54	(4.210.942,09)

Tra i debiti le variazioni maggiormente significative si riscontrano nella voce "Altri". In particolare, hanno subito rilevanti decrementi i "Debiti verso arbitri e commissari" e gli "Anticipi ricevuti da società sportive". La prima voce, Debiti verso arbitri e commissari, si è ridotta di circa 813.000 euro; mentre la seconda, Anticipi ricevuti da società sportive, ha subito una riduzione di circa euro 823.000, in ragione del fatto che la Federazione percepisce acconti soprattutto nella seconda parte dell'anno solare, per poi provvedere al conguaglio solo a fine stagione sportiva (30 giugno 2006)

DELIBERA N.159

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- presa in esame la delibera n.19, assunta dal Presidente Federale in data 4 ottobre 2006, con la quale si è previsto che la società che tessera l'atleta, a norma degli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento Esecutivo, prelevato a sua volta da un'altra società ex articolo 27 R.E. nella medesima stagione sportiva e/o nelle successive due stagioni, debba versare l'eventuale differenza prevista dal pagamento del contributo dell'articolo 27 R.E. in relazione al massimo campionato a cui partecipa;
- constatato che con la medesima delibera è stato dato mandato alla Commissione Carte Federali per modificare il disposto dell'articolo 27 R.E. adeguandolo alle problematiche richiamate nelle motivazioni
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera n.19 assunta dal Presidente Federale in data 4 ottobre 2006.

DELIBERA N.160

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 94 del Regolamento Esecutivo, nel quale si specifica che in caso di assenza di un arbitro, si possa sostituire con un altro qualificato purché questo appartenga allo stesso gruppo o del gruppo immediatamente inferiore o superiore;
- vista la circolare CIA/pc prot. n.150/03 del 27 gennaio 2003, riguardante direttive in materia di sostituzione dell'arbitro assente;
- considerata la proposta dell'Istruttore Nazionale C.I.A., Sig. Aldo Albanesi con la quale si richiede di modificare l'articolo 94 del Regolamento Esecutivo prevedendo che l'arbitro presente possa dirigere la gara sostituendo il collega assente con altro qualificato appartenente ad un gruppo superiore, al medesimo gruppo oppure al gruppo immediatamente inferiore;
- visto il parere favorevole del Presidente del Comitato Italiano Arbitri;
- preso atto del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

modificare, a partire dalla stagione sportiva 2007/2008, l'articolo 94 del Regolamento Esecutivo, come segue:

Art. 94 Ritardo, assenza ed impedimento degli arbitri (del. C.F. 11/9/98– delibera n.49 C.F. 26/02/2000– delibera n.306 C.F. 07/09/2000– delibera n.5 C.P. 22/01/2003– delibera n.178 C.F. 22/02/2003– delibera n.315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] Nel caso di arbitraggio di più arbitri, se uno degli arbitri non fosse presente sul campo per l'ora fissata per l'inizio della gara, è obbligatorio attendere il suo arrivo per quindici (15) minuti. Trascorso detto tempo senza l'arrivo dell'arbitro assente, nel caso di una terna arbitrale i due arbitri rimanenti dirigeranno regolarmente la gara, mentre nel caso di doppio arbitraggio o nel caso di assenza di due arbitri su tre previsti, l'arbitro presente potrà dirigere la gara da solo oppure potrà sostituire, a suo insindacabile giudizio, l'arbitro assente con altro qualificato (**di un gruppo superiore**, dello stesso gruppo o del gruppo immediatamente inferiore ~~e superiore~~), disponibile e presente sul campo.

[2] Sempre nel caso di arbitraggio di più arbitri, qualora per infortunio o malore o altro motivo, uno di loro non possa iniziare o continuare ad esercitare la sua funzione, il gioco potrà essere sospeso per un massimo di dieci (10) minuti. Trascorso detto tempo, verranno adottate le soluzioni di cui al comma precedente.

[3] Nel caso di arbitraggio singolo, qualora l'arbitro designato non si presenti sul campo all'ora fissata per l'inizio della gara, le squadre hanno l'obbligo di attendere quindici (15) minuti. Trascorso detto tempo l'arbitro potrà essere sostituito con altro disponibile e presente sul campo, dietro esplicito accordo.

DELIBERA N.161

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto Il Regolamento Tecnico Ufficiale della Pallacanestro 2006, in vigore dal 1° ottobre 2006 e conforme al "Regolamento Ufficiale FIBA" approvato nel Board di Hong Kong il 31 marzo 2006;

visto l'articolo 39 del Regolamento Tecnico della pallacanestro 2006, nel quale si specifica che in caso di rissa sul campo di gioco solo l'allenatore e/o il vice-allenatore hanno il permesso di oltrepassare i confini dell'area della panchina per aiutare gli arbitri a mantenere o ripristinare l'ordine;

considerato che l'articolo 33 del Regolamento di Giustizia, nel quale si disciplina il comportamento dell'allenatore, dell'aiuto allenatore e dei tesserati ammessi nel campo di gioco durante le fasi di gioco, al comma quattro prevede espressamente che solo l'allenatore può in caso di rissa

oltrepassare i confini dell'area della panchina, al solo fine di cooperare con gli arbitri a mantenere o riportare l'ordine;

considerata la necessità di adeguare i propri regolamenti federali alle disposizioni della FIBA, cui è affiliata, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 2 dello Statuto FIP, modificato dalla 39° Assemblea Generale Straordinaria del 18 settembre 2004 e successivamente approvato dalla Giunta Nazionale CONI in data 10 novembre 2004;

vista la proposta di modifica del comma 4 dell'articolo 33 del Regolamento di Giustizia, avanzata dall'Istruttore Nazionale C.I.A. Sig. Alessandro Teofili;

preso atto del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

modificare con decorrenza subordinata all'approvazione del CONI, l'articolo 33 del Regolamento di Giustizia, come segue:

Art. 33 Comportamento dell'allenatore, dell'aiuto allenatore e dei tesserati ammessi nel campo di gioco durante le fasi di gioco

[1] L'allenatore, o il suo assistente, sono i soli rappresentanti della squadra che possono comunicare con il tavolo degli ufficiali di campo durante le partite per ottenere informazioni statistiche.

[2] Solo l'allenatore, o il suo assistente, ma non entrambi contemporaneamente, possono rimanere in piedi durante la gara. Questo è consentito anche al capitano che sostituisca l'allenatore per una qualsiasi, valida ragione. Tutti gli altri tesserati ammessi alla panchina od al tavolo degli ufficiali di campo durante le fasi di gioco devono rimanere seduti nel posto di loro competenza.

[3] Gli arbitri dovranno immediatamente contestare la violazione delle disposizioni sopra richiamate comminando un fallo tecnico alla prima infrazione, un fallo tecnico alla seconda infrazione, la espulsione alla terza infrazione.

[4] Nel caso in cui i tesserati suddetti oltrepassino l'area della panchina in occasione di alterchi o contrasti che possano degenerare in una rissa, gli stessi devono essere immediatamente espulsi; tale comportamento è consentito invece all'allenatore e/o vice-allenatore al solo fine di cooperare con gli arbitri a mantenere o riportare l'ordine.

[5] Le sanzioni relative ai comportamenti previsti dal comma 3 del presente articolo esauriscono il loro effetto nell'ambito della gara e non danno luogo ad ulteriori sanzioni disciplinari.

[6] Le infrazioni alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo sono punite con le sanzioni previste dal precedente articolo 31 a partire dalla deplorazione.

DELIBERA N.162

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- visto l'articolo 49 del Regolamento di Giustizia con titolo "le modalità di esecuzione dei provvedimenti sospensivi nei confronti dei tesserati" con il quale si stabilisce che la squalifica deve essere scontata nello stesso campionato o manifestazione sportiva in cui si è verificata l'infrazione;
- visto che nel comma 8 dell'articolo 49 del Regolamento di Giustizia si specifica che "le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano anche nei casi di inibizione";
- tenuto conto che l'inibizione, così come regolamentata nell'articolo 13 del Regolamento di Giustizia, consiste nel divieto di svolgere attività federale o sociale per un periodo non superiore a cinque anni e si differenzia dalla squalifica, disciplinata dall'articolo 12 del Regolamento di Giustizia, che si riferisce solo ed esclusivamente ad un determinato numero di gare dello stesso campionato o di altra manifestazione ufficiale e pertanto tutto ciò renderebbe privo di significato l'istituto stesso della inibizione, rendendo la differenza tra le due sanzioni una questione meramente formale;
- considerato che l'inserimento del comma 8 sopra citato rappresenta un mero errore materiale, in quanto il suo inserimento non rientrava assolutamente nella volontà del legislatore;
- constatata la necessità di intervenire abrogando con effetto immediato il comma 8 dell'articolo 49 del Regolamento di Giustizia in quanto lo stesso comporterebbe una erronea applicazione delle sanzioni inflitte dagli organi di giustizia federali;
- visto il comma 5 dell'articolo 36 del Regolamento di Giustizia con il quale si prevede che non vengano sanzionate le società partecipanti ai campionati regionali, provinciali e giovanili per le infrazioni relative alla mancanza delle attrezzature di riserva;
- preso atto della richiesta della Segreteria degli Organi di Giustizia, con la quale si richiede l'abrogazione del comma di cui sopra relativamente alla esenzione dei campionati regionali, giudicando idoneo l'obbligo per tali campionati di disporre delle attrezzature sostitutive;
- preso atto del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;
- considerate le proposte meritevoli di accoglimento;

D E L I B E R A

abrogare, con con decorrenza subordinata all'approvazione del CONI, il comma 8 dell'articolo 49 e modificare, con decorrenza subordinata all'approvazione del CONI, l'articolo 36 del Regolamento di Giustizia, come segue:

Art. 49 Modalità di esecuzione dei provvedimenti sospensivi nei confronti dei tesserati

[1] Le punizioni di squalifica per giornata di gara vanno scontate nello stesso campionato nel quale si è verificata l'infrazione in gare immediatamente successive alla data di comunicazione della delibera dell'Organo Federale e s'intendono scontate solo se le gare vengono omologate.

[2] I provvedimenti di squalifica dei tesserati per una o più gare adottati in relazione a partite di Coppa Italia o di Campionato o di altre manifestazioni ufficiali, vengono scontati rispettivamente nelle successive gare di Coppa Italia o di Campionato o di altre manifestazioni ufficiali.

[3] Una gara di recupero o la ripetizione di una gara, in qualsiasi giorno fissata, viene considerata, agli effetti del presente articolo, come gara di immediata continuazione del campionato.

[4] Nel caso che la gara immediatamente successiva non venga effettuata per qualsiasi ragione o non venga portata a termine, la squalifica non si intende scontata e va scontata nella gara immediatamente successiva.

[5] Nel caso di trasferimento ad altra Società nel corso dello stesso anno sportivo, le punizioni di squalifica a tesserati non scontate, dovranno essere scontate nel campionato al quale parteciperanno con la nuova Società di appartenenza.

[6] Le punizioni di squalifica, che non possono essere scontate nel campionato dell'anno sportivo in cui sono state comminate, devono essere scontate all'inizio dell'anno sportivo successivo, nel campionato o in altra manifestazione ufficiale in relazione alla quale è stata inflitta la sanzione; il tesserato è soggetto alla suddetta squalifica anche nel caso di cambiamento di società e di campionato.

[7] La squalifica deve essere comunque scontata salvo quanto previsto nell'articolo seguente.

~~[8] Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano anche nei casi di inibizione.~~

Art. 36 Infrazioni relative alle attrezzature

[1] Nell'ipotesi di mancanza, rilevante irregolarità o guasto delle attrezzature obbligatorie per la disputa della gara ed indipendentemente dal successivo regolare svolgimento della stessa, alla società ospitante verranno applicate le seguenti sanzioni:

a) la prima volta AMMONIZIONE;

b) la seconda volta AMMENDA pari al 50% del massimale;

c) la terza volta AMMENDA pari al 100% del massimale e la DIFFIDA;

d) la quarta volta AMMENDA pari al 100% del massimale e la sospensione dell'omologazione del campo di gioco disposta dal Giudice di competenza al momento dell'omologazione della gara.

[2] La gara verrà comunque disputata con le attrezzature di riserva.

[3] Nell'ipotesi in cui le attrezzature di riserva mancassero o fossero inidonee, la gara non verrà disputata e sarà omologata dal Giudice competente con il risultato di 0-20 o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria, a sfavore della società inadempiente.

[4] Non si dà luogo all'applicazione di sanzioni se un ulteriore guasto o mal funzionamento delle attrezzature di riserva verificatosi dopo la sostituzione, sia da attribuire ad incidenti di gioco o ad errori di manovra degli Ufficiali di Campo.

[5] Tali disposizioni non si applicano per i Campionati Regionali, Provinciali e Giovanili ad eccezione dei Campionati di Eccellenza.

DELIBERA N.163

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

considerate le vigenti norme attuative in merito allo svincolo atleti settore maschile;

preso atto delle osservazioni esposte dal Rappresentante della Consulta Nazionale, sig. Eugenio Crotti, in merito ai termini di tesseramento per gli atleti svincolati nati nel 1974 e 1985;

esaminata la proposta elaborata in merito dal Settore Agonistico;

ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;

D E L I B E R A

- che per gli atleti svincolati nati nel 1974 e 1985 vengano unificati i termini di tesseramento del 2° periodo per i Campionati di Serie C2 e Serie D fissandoli dal 30/10/2006 al 3/11/2006,
- che venga concesso agli stessi atleti svincolati, la possibilità di tesserarsi per il Campionato di 1ª e 2ª Divisione fino al termine del tesseramento ordinario (28/02/2007)

Pertanto la tabella di riferimento a pag. 25 delle D.O.A. sarà la seguente:

SPECIFICA TESSERAMENTO	SERIE C2 e SERIE D	CAMPIONATO PROMOZIONE	CAMPIONATO 1ª e 2ª DIVISIONE
Possibilità di tesseramento	2° Periodo dal 30/10/06 al 03/11/06	1° Periodo dal 01/07/06 al 30/12/06	Dal 01/07/06 Al 28/02/07
Possibilità di tesseramento	3° Periodo rispettivi termini suppletivi	2° Periodo rispettivi termini suppletivi	
Possibilità di tesseramento limitata all'ultima Società di appartenenza	Dal 01/07/06 al 03/11/06 e Rispettivi termini Suppletivi	Dal 01/07/06 al 30/12/06 e Rispettivi termini Suppletivi	Dal 01/07/06 al 28/02/07

DELIBERA N.164

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'accordo di collaborazione attualmente in vigore tra la Federazione Italiana Pallacanestro e la Malta Basketball Association;
- vista la propria delibera n. 10, assunta nella riunione del 26 luglio 2006, con la quale si è prevista la possibilità di tesseramento quali "italiani" per gli atleti maltesi in numero limitato e con precisi requisiti;
- considerata la volontà espressa dalle Federazioni di cui sopra di rinnovare l'accordo al fine di rafforzare ulteriormente i rapporti tra gli Enti;
- vista la bozza di accordo presentata dalla Malta Basketball Association e le relative osservazioni degli Uffici federali interessati;
- preso atto del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;
- considerata la proposta meritevole di accoglimento;

D E L I B E R A

approvare e contestualmente dare mandato al Presidente Federale di sottoscrivere il testo dell'accordo tra la Federazione Italiana Pallacanestro e la Malta Basketball Association che fa parte integrante della presente delibera:

CONVENZIONE FRA

LA FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

E

MALTA BASKETBALL ASSOCIATION

In considerazione dell'amicizia esistente tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Malta e dell'accordo fra il C.O.N.I. ed il M.O.C., tra la Federazione Italiana Pallacanestro e la Malta Basketball Association si conviene quanto segue:

- 1) La Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e la Malta Basketball Association (MBA), entrambe autonomamente riconosciute in seno alla F.I.B.A. si impegnano a contrarre un rapporto di mutua e completa collaborazione.
- 2) La FIP e la MBA si impegnano a scambiarsi informazioni sulle attività delle reciproche organizzazioni sportive e sulle rispettive iniziative per lo sviluppo della pallacanestro in occasione delle riunioni degli organismi internazionali allo scopo di sostenere iniziative di interesse comune.

- 3) Al fine di consentire una valida attività agonistica e di minibasket la FIP si impegna a prendere in considerazione la partecipazione di una società affiliata alla MBA di partecipare al proprio campionato di Serie C maschile nel rispetto incondizionato dei regolamenti della FIP ed in particolare delle norme relative all'affiliazione, al tesseramento ed alle iscrizioni ai campionati. Per partecipare ai campionati della FIP la società maltese dovrà ottenere preventivamente il benestare ufficiale della MBA e della FIP e concordare le modalità di partecipazione con separato protocollo.
- 4) I giocatori di cittadinanza maltese tesserati per le società professionistiche sono soggetti alle norme comunitarie.
I giocatori/giocatrici maltesi possono essere tesserati per società partecipanti ai Campionati italiani non professionisti quali "italiani" purché di cittadinanza e nascita Maltese e purché abbiano disputato almeno due campionati giovanili organizzati dalla Malta Basketball Association. Ciascuna delle società partecipanti ai campionati Nazionali può tesserare in ciascun anno sportivo tali giocatori/ giocatrici nel limite massimo di uno.
Al di fuori dei suddetti casi, nei rapporti fra le due Federazioni in materia di trasferimenti hanno vigore le normative internazionali.
- 5) I dirigenti della società maltese partecipante ai campionati FIP, devono contrarre tesseramento secondo le norme previste dalla FIP.
- 6) La FIP riconosce valide, ai fini dell'iscrizione sul referto ufficiale di gara, le qualifiche rilasciate ad allenatori della MBA purché esclusivamente a favore di società della MBA.
- 7) La MBA può avvalersi, previo benestare del C.I.A., di arbitri tesserati FIP.
- 8) In occasione di manifestazioni internazionali ufficiali organizzate dalla F.I.B.A. che vedano coinvolti atleti e società in attività agonistica dell'altro Stato, le due Federazioni sono impegnate a favorire la partecipazione degli atleti delle società attraverso l'adeguamento dei calendari delle manifestazioni in corso effettuati d'ufficio dalla Segreteria generali.
- 9) Assistenza tecnica e materiale: la FIP metterà a disposizione della MBA i tecnici qualificati quali relatori nei corsi e stage ed anche gli arbitri per le manifestazioni agonistiche che la MBA deciderà di organizzare. Inoltre la FIP si impegna ad ospitare tecnici e/o arbitri della MBA ai propri corsi e stage sia a livello regionale che nazionale alle condizioni praticate ai tesserati FIP.
- 10) I provvedimenti disciplinari inflitti ai tesserati e società affiliate alle due Federazioni sono riconosciuti da entrambe le parti previa convalida da parte dei rispettivi organi di giustizia, le Federazioni si impegnano a comunicare tempestivamente i provvedimenti adottati
- 11) La FIP e la MBA si impegnano a trasmettere ai propri Comitati Olimpici Nazionali ed ai propri Organismi centrali e periferici copia del presente accordo.
- 12) Il presente accordo entrerà in vigore dal _____ ed è valido, salvo il mancato rispetto degli accordi intercorsi, sino al _____. Sarà rinnovato di anno in anno a seconda del risultato ottenuto dalla formazione maltese al termine di ciascun anno sportivo.

Il presente accordo viene letto, confermato e sottoscritto in _____ .

Prof. Fausto Maifredi

.....

Presidente
Federazione Italiana Pallacanestro

.....

.....

Presidente
Malta Basketball Association

.....

DELIBERA N.165

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- considerate le proposte di modifica avanzate dal Vicepresidente della Commissione Carte Federali in merito a quanto previsto dal TITOLO V- norme per i tesseramenti suppletivi;
- preso atto delle osservazioni sollevate dai Signori Consiglieri in sede di riunione, sulla base delle proposte di cui sopra;
- constatata la volontà espressa, dopo ampio dibattito, dal Consiglio Federale, con la quale, accogliendo parzialmente le proposte avanzate dal Vicepresidente della Commissione Carte Federali, si è deciso di provvedere ad una rivisitazione dell'intera normativa riguardante la specifica dei tesseramenti suppletivi;

DELIBERA

dare mandato alla Commissione Carte Federali per rivisitare l'intera normativa riguardante l'istituto dei tesseramenti suppletivi.

DELIBERA N.166

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- esaminata l'istanza avanzata dalla Società A.S. DIL. BASKET CARUGATE, partecipante al Campionato di A2/F girone A, tendente ad ottenere l'annullamento del trasferimento provvisorio di attività a Monza autorizzato con delibera n. 102 e, nel contempo, l'autorizzazione a disputare le gare interne in un impianto sito in un comune diverso da quello della propria sede, a norma dell'art.136, lettera B del Regolamento Organico;
- esaminata la documentazione presentata dalla predetta società;
- sentito in merito il parere del Presidente del Settore Agonistico, Ciro Melillo;
- ritenuto di condividere il parere positivo espresso dal Settore Agonistico;

DELIBERA

- annullare parzialmente il disposto della precedente delibera n. 102 assunta in data 16 settembre 2006 nella parte in cui ha autorizzato il trasferimento provvisorio di attività della Società A.S. DIL. BASKET CARUGATE a Monza;
- autorizzare, per l'anno sportivo 2006/2007, la Società A.S. DIL. BASKET CARUGATE ad effettuare il trasferimento provvisorio a Pessano con Bornago (MI).

DELIBERA N.167

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n. 403, assunta nella riunione del 10 giugno 2006, con la quale sono state approvate le date di svolgimento delle varie fasi dei Campionati Giovanili maschili e femminili per l'anno sportivo 2006/2007;
- presa in esame l'istanza della Verde Sport S.p.A. con la quale ha richiesto, per motivi organizzativi, lo spostamento delle date della fase regionale e nazionale del Torneo Join The Game;
- considerato che l'accoglimento dell'istanza di cui sopra comporta la necessità di modificare anche le date relative ai campionati Under 14 in quanto la manifestazione Join The Game coinvolge atleti/e partecipanti ai campionati maschili e femminili Under 13 e Under 14;
- vista la proposta avanzata dal Settore Giovanile con la quale vengono variate le date relative alla seconda e terza fase della manifestazione denominata Join The Game e le date relative al Campionato Under 14 Eccellenza maschile e Under 14 femminile;
- preso atto del parere positivo del Presidente del Settore Giovanile;
- considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

modificare parzialmente, con effetto immediato, la propria delibera n. 403, assunta nella riunione del 10 giugno 2006, prevedendo nuovi termini di svolgimento delle fasi dei campionati Under 14 Eccellenza maschili, Under 14 femminili e Join The Game, come da allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera.

ANNO SPORTIVO 2006/2007

Date di svolgimento delle varie fasi Campionati Giovanili MASCHILI

Campionati	Fase Regionale	2^ Fase Interregionale	3^ Fase Nazionale
Under 21 Ecc.	Da Lun.02-10-06 A Mart. 20-02-07	Da lun. 02-04-07 A Merc. 04-04-07	Mart. 24 – Merc. 25 Aprile 2007
Under 21 Reg.	A cura dei Comitati Regionali Termine entro il 20-02-07 *	----- -----	----- -----
Under 18 Ecc.	Da Merc. 04-10-06 A Gio. 22-02-07	Da Merc. 07-03-07 A Gio. 17-05-07	Da Dom. 10-06-07 A Sab. 16-06-07

Under 18 Reg.	A cura dei Comitati Regionali Termine entro Gio. 26-04-07 *	Da Lun. 21-05-07 A Merc- 23-05-07 **	-----
Under 16 Ecc.	Da Sab. 07-10-06 A Ven. 06-04-07	Da Lun. 30-04-07 a Merc. 02-05-07	Da Sab.02-06-07 A Gio. 07-06-07
Under 16 Reg.	A cura dei Comitati Regionali Termine entro Ven. 06-04-07 *	-----	-----
Under 14 Ecc.	Da Sab.07-10-06 A Dom. 17-12-06 e Da Sab.03-02-07 A Dom.29-04-07	Da Sab. 12-05-07 A Dom. 10-06-07 Gara andata II Fase anticipata al 31-05-07 per le squadre ammesse Finale Nazionale Under 16	Da Lun. 2-07-07 A Sab. 07-07-07
Under 14 Reg.	Da Sab.07-10-06 A Dom. 17-12-06 e Da Sab.03-02-07 A Dom.29-04-07 *	-----	-----
Under 13	A cura dei Comitati Regionali	-----	-----
3 contro 3	Provinciale 28-01-2007	Regionale 15-04-2007	Nazionale 26/27-05-2007

*data entro la quale i Comitati Regionali che non organizzano nella propria regione la categoria Eccellenza, devono, improrogabilmente, terminare la fase regionale.

** numero 2 concentramenti riservato ai Comitati Regionali che non organizzano nella propria regione la categoria Eccellenza per l'ammissione della prima classificata del concentramento alla Finale Nazionale.

Gare di spareggio

Campionati

Under 21	1° spareggio Mar. 06-03-07 2° spareggio Mar. 13-03-07 3° spareggio Mar. 20-03-07
Under 18	Spareggi Gio. 10-05-07 *
Under 16	Spareggi Mar. 17-04-07

* Spareggi per le vincenti della categoria Regionale

Date di svolgimento delle varie fasi Campionati Giovanili FEMMINILI

Campionati 1^ Fase Regionale 2^ Fase Interregionale 3^ Fase Nazionale

Under 19	A cura dei Comitati Regionali Termine entro Gio. 19-04-07 *	Mar. 08 e Merc. 09-05-07	Da Mar. 05-06-07 A Sab. 09-06-07
Under 16	A cura dei Comitati Regionali Termine entro Dom. 22-04-07 *	Da Lun. 21-05-07 A Merc. 23-05-07	Da Lun. 18-06-07 A Sab. 23-06-07
Under 14	Da Sab.07-10-06 A Dom. 17-12-06 e Da Sab.03-02-07 A Dom.29-04-07	Da Sab.12-05-07 A Dom.10-06-07	Da Lun. 02-07-07 A Sab. 07-07-07
Under 13	A cura dei Comitati Regionali	-----	-----
3 contro 3	Provinciale 28-01-2007	Regionale 15-04-2007	Nazionale 26/27-05-2007

*data entro la quale i Comitati Regionali devono, improrogabilmente, terminare la fase regionale.

Gare di spareggio

Campionato

Under 16	Spareggio Lun. 30.04.2007
-----------------	---------------------------

DELIBERA N.168

Il Consiglio Federale

visti lo Statuto e i Regolamenti Federali, e in particolare l'articolo n.36, commi 5 e 6 dello Statuto;

considerato che nella Provincia di Arezzo risultano affiliate meno di 15 società con diritto a voto;

presa in esame la proposta del Comitato Regionale FIP Toscana di sostituire il Sig. Alberto Melis, che ha rinunciato all'impegno, con il Sig. Paolo Bruschi Delegato per la provincia di Arezzo, a norma dell'art.36, comma 6, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire alla costituzione del Comitato;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare, per il quadriennio olimpico 2005-2008, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire alla costituzione del Comitato, il Sig. Paolo Bruschi Delegato per la provincia di Arezzo.

DELIBERA N.169

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;

considerata la propria delibera n. 104 assunta il 16 settembre 2006 con la quale sono stati nominati, nei Comitati Territoriali, i componenti degli Uffici Tecnici per l'anno sportivo 2006/2007, i Componenti degli Uffici Giustizia per il quadriennio 2005/2008 ed apportate modifiche ad alcune Commissioni Giudicanti deliberate in data 10.9.05;

preso atto delle nuove proposte presentate dai Presidenti Regionali e Provinciali circa la composizione degli Uffici Tecnici e delle Commissioni Giudicanti Regionali dei Comitati Territoriali;

acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale Sig. Vittorio Smioldo;

ritenute le proposte formulate dai Presidenti Regionali e Provinciali meritevoli di accoglimento;

D E L I B E R A

- nominare, per l'anno sportivo 2006/2007, i Componenti degli Uffici tecnici dei Comitati Territoriali come di seguito riportato, ad integrazione della delibera n. 104 del 16 settembre 2006:

➤ COMITATO PROVINCIALE SALERNO

UFFICIO GARE

Presidente: Ernesto Raso
Componente: Maurizio De Chiara

➤ COMITATO PROVINCIALE PORDENONE

UFFICIO DESIGNAZIONI:

Componente: Roberto Toldo (in sostituzione della Sig.ra Maria Giovanna Cotugno)

➤ COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

UFFICIO GARE:

Responsabile: Ennio Cian
Componenti: Paolo Biasato- Manuel Ghiro

UFFICIO DESIGNAZIONI:

Responsabile: Paolo Sissot
Componenti: Moreno Almerigogna- Christian Calabrese- Valentina Caramori

- nominare per il quadriennio sportivo 2005/2008 i Componenti degli Uffici Giustizia nei Comitati Territoriali, ad integrazione delle delibere nn. 107 del 10.9.05 e 104 del 16.9.06, come di seguito riportato:

➤ **COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA**

UFFICIO GIUSTIZIA

Giudice Sportivo: Mario Braico
Sostituto: Gerardo Allegretto

COMMISSIONE GIUDICANTE REGIONALE

Presidente: Avv. Raffaele Conte
Componenti: Avv. Elisabetta Kraus- Paolo Rosada- Paolo Barracetti- Mauro Gregori

➤ **COMITATO REGIONALE UMBRIA**

COMMISSIONE GIUDICANTE

Componenti: Dario Tarantino
Valter Angeli

➤ **COMITATO PROVINCIALE SALERNO**

Giudice Sportivo: Michele Capone

DELIBERA N.170

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la richiesta presentata dal Presidente del Comitato Provinciale FIP Brindisi, Sig. Franco Portaluri, in data 12 settembre 2006, relativa all'autorizzazione alla firma di un contratto per l'attivazione di una linea telefonica ADSL presso il Comitato Provinciale FIP Brindisi;

sentito il parere del Consulente Informatico;

sentito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale, Sig. Vittorio Smiroldo;

ritenuto di dover accogliere detta richiesta;

DELIBERA

di nominare il Presidente del Comitato Provinciale FIP Brindisi, Sig. Franco Portaluri, Funzionario Delegato per la firma del contratto per l'attivazione di una linea telefonica ADSL presso il Comitato Provinciale FIP Brindisi.

DELIBERA N.171

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la richiesta presentata dal Presidente del Comitato Regionale FIP Basilicata, Sig. Antonio Bilotti, relativa all'autorizzazione alla firma del contratto di locazione, di una unità immobiliare da utilizzare quale sede per il Comitato stesso, al costo annuale di € 3.310,80, situato in Via Roma – c/o Complesso Sportivo- Potenza;
- preso atto che il Comune di Potenza ha inaugurato un nuovo complesso sportivo e il fitto mensile è inferiore rispetto a quello attuale;
- sentito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale, Sig. Vittorio Smirolto;
- ritenuto di dover accogliere detta richiesta;

DELIBERA

di nominare il Presidente del Comitato Regionale FIP Basilicata, Sig. Antonio Bilotti, Funzionario Delegato per la stipula del contratto di locazione, di una unità immobiliare da utilizzare quale sede per il Comitato stesso al costo annuale di € 3.310,80.

DELIBERA N.172

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;
- preso in esame il testo del Regolamento per l'esercizio dell'attività di Procuratore di Giocatori Professionisti di Pallacanestro approvato in data 23 maggio 2003 con delibera n. 45 assunta dal Presidente Federale e ratificata dal Consiglio Federale con delibera n.329 nella riunione del 30-31 maggio 2003 e successivamente modificato dal Consiglio Federale con delibera n. 336 nella riunione del 16-17 aprile 2004 e delibera n. 244 nella riunione del 10 dicembre 2005;
- considerato il disposto dell'art. 7 comma 3 del suddetto regolamento, che prevede l'obbligo per i Procuratori della corresponsione di una quota annua per la permanenza nel Registro dei Procuratori;
- preso atto della indicazione della Commissione Esecutiva dei Procuratori di determinare l'importo della suddetta quota annua in Euro 100,00 (cento/00);

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

fissare, per la stagione sportiva 2006/2007, l'importo della quota annua per la permanenza nel Registro dei Procuratori in Euro 100,00 (cento/00).

DELIBERA N.173

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la candidatura avanzata dalla Federazione Italiana Pallacanestro per l'organizzazione del XXXI° Campionato Europeo Senior femminile, sottoposta nell'ottavo meeting del Board FIBA Europe svoltosi a Tallin, Estonia in data 28 novembre 2004;

preso atto che il Board della FIBA Europe, nel meeting svoltosi a Tallin il 26- 27 novembre 2004, ha assegnato alla Federazione Italiana Pallacanestro l'organizzazione del Campionato Europeo Senior femminile;

considerata che il "Comitato Chieti 2007" con sede legale in Viale Abruzzo 322 Chieti Scalo e presieduto dal sig. Cuccurrullo Franco, ha comunicato la propria disponibilità ad organizzare il XXXI° Campionato Europeo Senior femminile;

vista la comunicazione della Federazione Italiana Pallacanestro, con la quale si rendeva noto al Segretario Generale della FIBA Europe la volontà di svolgere la manifestazione presso le città di Chieti, Vasto, Lanciano, Ortona;

ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento, considerato che nessun onere inerente lo svolgimento del XXIII° Campionato Europeo Senior femminile graverà sul bilancio federale;

DELIBERA

assegnare l'organizzazione del XXXI° Campionato Europeo Senior femminile al Comitato Organizzatore locale "Chieti 2007" con sede legale in Viale Abruzzo 322- Chieti Scalo e presieduto dal sig. Cuccurrullo Franco;

dare mandato al Presidente Federale di stipulare l'apposita convenzione per l'organizzazione del XXXI° Campionato Europeo femminile Senior, con il Comitato Organizzatore locale "CHIETI 2007" presieduto dal Sig. Cuccurrullo Franco Viale Abruzzo 322 Chieti Scalo, il cui testo forma parte integrante della presente delibera.

XXXI° CAMPIONATO EUROPEO SENIOR FEMMINILE

CHIETI 24 SETTEMBRE – 7 OTTOBRE 2007

CONVENZIONE

TRA

La Federazione Italiana Pallacanestro- F.I.P. con sede in Roma in Via Vitorchiano 113, C.F.05267070588, in persona del Suo Presidente, Prof. Fausto Maifredi, domiciliato, per la carica presso la sede F.I.P., autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera n. ___ del Consiglio Federale del 21 ottobre 2006 (per brevità indicata F.I.P.)

E

Il Sig. Franco Cuccurrullo , nella sua qualità di Presidente del Comitato Organizzatore locale "CHIETI 2007" con sede in Chieti Viale Abruzzo 322 C.F organizzatrice del XXXI° Campionato Europeo Senior femminile che si svolgerà dal 24 settembre al 7 ottobre 2007

PREMESSO

- che e' pervenuta alla F.I.P. da parte della Società CHIETI 2007 la richiesta di affidamento dell'organizzazione del Campionato Europeo Senior femminile (di seguito per brevità indicato C.O.L.)

SI STIPULA quanto segue:

ART. 1- Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto e costituiscono patto;

ART. 2- La F.I.P. affida al C.O.L., di cui in premessa, che accetta l'incarico, l'organizzazione del Campionato Europeo Senior, che dovrà svolgersi quanto riguarda i gironi presso i Palazzetti Chieti, Vasto, Ortona e Lanciano.

ART. 3- Il C.O.L. opererà in stretta collaborazione la F.I.P., per l'assistenza tecnico- organizzativa;

ART. 4- Il C.O.L. curerà l'espletamento di tutte le iniziative, incombenze ed attività relative all'organizzazione, coordinamento e direzione per il miglior svolgimento del Campionato, sia sul piano organizzativo, sia sul piano tecnico.

Il C.O.L. dovrà assicurare la disponibilità dei Palazzetti dello Sport, di cui all'art. 2 per gli allenamenti delle squadre e per lo svolgimento delle gare.

Gli impianti presso i quali si svolgeranno le gare dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- pavimento in parquet di legno, con misura mt. 28x15 ;
- tabelloni di cristallo, con canestri sganciabili (con almeno n. 2 tabelloni di riserva);
- cronometro elettronico con segnalazione del punteggio e dei falli;
- apparecchio elettronico per l'applicazione della regola dei 24";
- spogliatoi sufficienti per le squadre e per gli arbitri.

Il C.O.L. dovrà assicurarsi che l'impianto sia a norma, secondo le leggi vigenti in materia.

Il terreno di gioco, le relative apparecchiature e l'eventuale pubblicità presente, dovranno essere perfettamente rispondenti alla norme emanate al riguardo dalla F.I.B.A. Europe.

I palloni per le gare e per gli allenamenti saranno messi a disposizione dalla F.I.B.A.

Per quanto non espressamente citato, valgono i regolamenti della F.I.B.A. Europe.

Per tutte le manifestazioni ufficiali F.I.B.A. Europe , la Federazione Italiana Pallacanestro è responsabile nei confronti della Federazione Internazionale, nel caso di eventuali inadempienze o irregolarità rispetto a quanto stabilito dalla normativa F.I.B.A. Europa. In caso di multe comminate dalla F.I.B.A. Europe alla F.I.P., per motivi sopraccitati, quest'ultima si riserverà sul legale rappresentante del C.O.L.

ART. 5- Il C.O.L. si impegna ad assumere a proprio carico i seguenti oneri:

- a) Spese di vitto e alloggio delle 16 Nazionali (max18 persone incluso l'arbitro) dal 24 settembre al 8 ottobre 2007
- b) Spese di viaggio ed alloggio dei Rappresentanti F.I.B.A. Europa, degli arbitri neutrali, Commissari F.I.B.A. Europa, degli istruttori arbitri in Hotel di 1° categoria (4 stelle o superiore)
- c) Diarie agli arbitri e ai Commissari (secondo quanto previsto dalle norme F.I.B.A. Europe)
- d) Spese di viaggio e diaria agli ufficiali al tavolo (secondo quanto previsto dalle norme F.I.P.)
- e) Spese di trasporto delle Squadre Nazionali partecipanti al Camp. Europeo da Roma aeroporto e viceversa alle sedi dei gironi a mezzo pullman
- f) Spese di trasporto delle Squadre Nazionali partecipanti al C.E. dagli Hotels al campo di gioco o di allenamento e viceversa , per tutta la durata del loro soggiorno
- g) Assistenza continua alle Squadre Nazionali partecipanti al C.E. per l'intero periodo di soggiorno per mezzo di una persona con conoscenza della lingua inglese
- h) Assistenza continua ai rappresentanti F.I.B.A. Europe, arbitri e commissari F.I.B.A. Europa per l'intero periodo di soggiorno per mezzo di una persona con conoscenza della lingua inglese

ART. 6- La sistemazione negli alberghi di cui all'art. 5 dovrà essere in camere singole per: i dirigenti, i componenti gli staff tecnici e sanitari, gli arbitri, Commissari F.I.B.A. Europe, arbitri neutri, rappresentanti F.I.B.A. Europe ed istruttori arbitri, in camere doppie per le atlete.

ART. 7- Gli alloggi e gli impianti di gioco che il C.O.L. metterà a disposizione degli atleti tecnici, allenatori, arbitri , dirigenti, Commissari F.I.B.A. e, comunque, tutti i partecipanti alla manifestazione, dovranno essere preventivamente approvati dalla F.I.B.A. Europe, a seguito di apposito sopralluogo.

ART. 8- Per ragioni di sicurezza il C.O.L. dovrà provvedere a fare richiesta alla Questura o al Commissariato competenti di uno speciale servizio da effettuarsi per l'intero periodo di permanenza delle squadre partecipanti.

ART. 9- Il C.O.L. si impegna, inoltre, assumendone tutti i relativi oneri e spese, a svolgere le seguenti attività, previa autorizzazione da parte della F.I.P.:

- a) Promozione di tutte le iniziative di carattere pubblicitario e propagandistico, volte a dare risalto alla manifestazione.
- b) Organizzazione di idonei servizi di segreteria, attraverso il reperimento di eventuali locali, nonché il reclutamento temporaneo di eventuale personale necessario per i vari servizi organizzativi.
- c) Organizzazione del cerimoniale e di eventuali manifestazioni collaterali, preventivamente concordate con la F.I.P.

ART. 10- Il C.O.L. si impegna ad effettuare per conto della F.I.P. l'emissione, distribuzione e vendita dei biglietti. I prezzi dei biglietti dovranno essere preventivamente concordati ed approvati dalla F.I.B.A. Europe. Il Presidente Federale, i Consiglieri Federali, il Segretario Generale, che comunicheremo la loro presenza dovranno avere il posto riservato in tribuna centrale o poltrone, secondo quanto stabilito dal cerimoniale che dovrà essere concordato con la F.I.B.A. Europe.

Nei quantitativi sopraindicati non devono essere conteggiati i biglietti di invito per Autorità politiche e sportive locali o regionali.

La sistemazione dei posti in tribuna autorità dovrà inoltre essere concordata ed approvata dalla F.I.B.A. Europe.

Il C.O.L. metterà inoltre a disposizione dei tesserati F.I.P. un settore appositamente riservato per i dirigenti, arbitri, allenatori, atleti muniti di tessera valida per l'ingresso, con possibilità di contingentarle il numero.

ART. 11- dovrà garantire l'esposizione di cartelli pubblicitari di ditte aventi contratti in vigore con la F.I.B.A. Europe da situare a bordo campo sul lato a favore di telecamera. I rimanenti spazi liberi potranno essere utilizzati, a scopo pubblicitario, dal C.O.L.

Sui biglietti di ingresso eventuali poster e locandine ed ogni altro materiale promozionale si potranno, inoltre, stampare i marchi di Ditte sponsorizzatrici, previo accordo con la F.I.B.A. Europe.

Con notevole anticipo rispetto alla data della manifestazione dovrà essere indetta una riunione F.I.B.A. Europe- C.O.L. onde definire i problemi relativi agli aspetti pubblicitari, promozionali ed organizzativi.

Non potranno essere stampati biglietti o manifesti difforni da quanto predisposto dalla F.I.B.A. Europe.

ART. 12 - Il C.O.L. si impegna a che sul campo di gara e, comunque, in tutti i luoghi in cui si svolgeranno le partite sia funzionante un idoneo servizio di pronto soccorso e di assistenza sanitaria con disponibilità di una autoambulanza con rianimatore e relativo personale, sia per gli atleti, tecnici, dirigenti, ecc., sia per gli spettatori.

Il C.O.L. si impegna, qualora mancasse, a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile con massimali di Euro 5.000.000,00/ 1.000.000,00 /500.000,00, per danni cagionati a terzi durante lo svolgimento delle intera manifestazione, con inizio della copertura dall'ingresso dei partecipanti entro gli impianti di gioco sino alla loro uscita.

Il C.O.L. dovrà dare comunicazione alla F.I.P. degli estremi relativi alla polizza esistente o appena stipulata. Qualora la polizza esistente fosse ritenuta inadeguata dalla F.I.P., il C.O.L. dovrà provvedere alla stipula di una polizza assicurativa, ad integrazione di quella esistente.

ART. 13- Il C.O.L. si obbliga a sollevare la F.I.B.A Europe e la F.I.P. da ogni responsabilità di qualsiasi natura e comunque connessa all'organizzazione e svolgimento della manifestazione. Il C.O.L. si obbliga, altresì, a richiedere tutti i permessi, autorizzazioni ed eventuali concessioni per il migliore e regolare svolgimento della manifestazione, depositando a tal fine l'atto costitutivo del C.O.L. stesso presso i competenti Uffici Comunali e della Polizia di Stato.

Il C.O.L. dovrà anche richiedere la presenza della Forza Pubblica in quantità sufficiente per il numero presunto di spettatori che assisteranno alle gare.

Le richieste di accesso alla gara da parte di radio e televisioni private dovranno essere comunicate per iscritto alla F.I.P. e potranno essere autorizzate dalla stessa.

ART. 14- Il C.O.L. si impegna a tenere la F.I.B.A Europe e la F.I.P. indenne da eventuali passività, di qualsiasi natura, che dovessero risultare al termine della manifestazione e che si riferiscano ad attività che sulla base della presente convenzione sono a carico del C.O.L.

ART. 15- Il C.O.L. potrà trattenere introiti derivanti da proventi pubblicitari e da contributi di Enti Locali.

ART. 16- Nel caso in cui, ad insindacabile giudizio della F.I.P., e della F.I.B.A. Europe, qualsiasi attività connessa con l'organizzazione della manifestazione non dovesse risultare idonea o rispondente agli impegni assunti ed ai normali livelli organizzativi in manifestazioni di analoga importanza, la F.I.P. e la F.I.B.A. Europe si riserva la facoltà di intervenire direttamente e sostituirsi al C.O.L. accollando, peraltro, allo stesso C.O.L. tutte le eventuali spese già sostenute.

ART. 17- Il C.O.L. si obbliga ad effettuare tutti i versamenti, di qualsiasi genere, previsti dalle leggi e disposizioni vigenti derivanti e comunque connessi all'organizzazione della manifestazione, anche per quanto concerne la sicurezza degli impianti sportivi, del personale eventualmente utilizzato per lo svolgimento della manifestazione ed ogni eventuale attività collegata.

Ogni eventuale spesa relativa alla registrazione e, comunque all'utilizzo della presente convenzione sarà ad esclusivo carico del C.O.L..

ART. 18- Tutte le controversie che dovessero insorgere dalla interpretazione o dalla esecuzione del presente accordo saranno devolute in via esclusiva ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, dei quali uno nominato dalla F.I.P., uno dal C.O.L. ed il terzo in accordo tra le parti ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Roma. L'arbitrato dovrà ritenersi irrituale e gli arbitri giudicheranno secondo equità depositando il lodo entro il termine di 90 giorni dalla accettazione della nomina e senza ulteriori formalità oltre quelle previste nel presente articolo.

ART. 19- Il C.O.L. si impegna a rispettare tutte le norme impartite dalla F.I.P. e dalla F.I.B.A. Europe e contenute nello Statuto e Regolamenti F.I.P. e F.I.B.A. Europe di cui il C.O.L. dichiara di aver preso copia e cognizione.

Per quanto non contemplato valgono i Regolamenti F.I.P. e F.I.B.A. Europe.

Data:

IL COMITATO ORGANIZZATORE
(Franco Cuccurrullo)

IL PRESIDENTE DELLA F.I.P.
(Fausto Maifredi)

Le parti dichiarano di avere preso attenta visione di tutte le clausole contenute nel presente contratto ed in particolare quelle di cui agli art.11 (esonero responsabilità) ed art.16 (clausola compromissoria) e di accettarle integralmente ed espressamente anche ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 c.c. e 1342 c.c. ed a tal fine di sottoscriverle espressamente.

Data:

IL COMITATO ORGANIZZATORE
(Franco Cuccurrullo)

IL PRESIDENTE DELLA F.I.P.
(Fausto Maifredi)

DELIBERA N.174

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza della Lega Società Pallacanestro Serie A con la quale chiede di valutare l'introduzione della prova televisiva limitatamente a fatti di condotta violenta o gravemente antisportivi, non visti e quindi non rilevati dalla terna arbitrale, commessi dai tesserati iscritti a referto;

considerato che in sede di discussione, si è precisato che l'utilizzo di tale strumento possa garantire ulteriormente il corretto svolgimento delle manifestazioni cestistiche, reprimendo le condotte antisportive dei tesserati a referto;

visto il parere favorevole del Presidente del Comitato Italiano Arbitri;

preso atto del parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;

considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

- Approvare l'introduzione di una regolamentazione ad hoc per i campionati professionistici del mezzo di prova Tv limitatamente a fatti di condotta violenta o gravemente antisportivi, non visti e quindi non rilevati dalla terna arbitrale, commessi dai tesserati iscritti a referto;
- dare mandato alla Commissione Carte Federali per modificare il Regolamento di Giustizia introducendo i principi suesposti.

DELIBERA N.175

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la propria delibera n.107, assunta nella riunione del 16 settembre 2006, con la quale è stato approvato il testo della nuova Convenzione tra la Federazione italiana Pallacanestro e la Legadue e contestualmente si è dato mandato al Presidente Federale di sottoscrivere la stessa;

presa in esame la stesura finale della convenzione tra la Federazione Italiana Pallacanestro e la Legadue, sottoscritta dal Presidente Federale in data 18 settembre 2006;

ritenuta la stessa conforme alle esigenze rappresentate dalla FIP e dalla Legadue;

DELIBERA

ratificare la convenzione tra la Federazione Italiana Pallacanestro e la Legadue per gli anni sportivi 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 sottoscritta dal Presidente Federale in data 18 settembre 2006.

DELIBERA N.176

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la normativa vigente in materia di utilizzo delle atlete straniere nel Campionato di Serie A1 femminile;

preso atto della proposta di modifica presentata dalla LegA Basket Femminile, volta a modificare le sanzioni previste per le Società che violino la normativa di cui sopra;

considerata tale proposta meritevole di accoglimento, in quanto espressione della volontà di tutte le componenti interessate;

ritenuto necessario intervenire con una modifica nella stagione in corso;

DELIBERA

- dare mandato alla Commissione Carte Federali di modificare l'attuale sistema sanzionatorio in merito l'utilizzo delle atlete straniere partecipanti al Campionato di Serie A1 femminile.

DELIBERA N.177

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali,

vista la delibera di Presidenza n.17 del 20.09.2006 con la quale si affidava l'incarico di assistenza e difesa allo Studio Valori nel procedimento promosso innanzi al Tribunale di Bologna da parte del Sig. Vittorio Mattioli;

condivisi i contenuti della stessa e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera di Presidenza n.17 assunta dal Presidente in data 20.09.2006.

DELIBERA N.178

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali,

vista la delibera di Presidenza n.18 del 2.10.2006 con la quale si affidava l'incarico di assistenza e difesa allo Studio Valori nell'istanza di conciliazione promossa innanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport del CONI dall'atleta Andrea Tumino;

condivisi i contenuti della stessa e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

ratificare la delibera di Presidenza n.18 assunta dal Presidente in data 2.10.2006.

DELIBERA N.179

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

vista la propria delibera n.112 assunta nella riunione del 16 settembre 2006 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A.S. Future Basket fissando il termine del 18.10.2006 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Carapacchi Bruno/A.S. Future Basket Fasano;

preso atto che la società A.S. Future Basket Fasano non ha provveduto a sanare lo stato di morosità secondo il disposto del lodo sopra richiamato;

visti gli artt. 125 e segg. del Regolamento Organico;

DELIBERA

revocare l'affiliazione alla società A.S. Future Basket Fasano con effetto decorrente dall'anno sportivo 2006/2007 e conseguente esclusione del diritto di partecipazione a campionati e tornei federali per non aver adempiuto alle obbligazioni dovute relativamente al lodo Carapacchi Bruno/ A.S. Future Basket Fasano.

DELIBERA N.180

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

visto l'atto di appello avverso la sentenza n.621/06 del 13/02/06 resa dal Giudice di Pace di Portici nella causa civile incardinata dai Sigg.ri Buonocore Francesco e Piccolo Lucia esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Salvatore contro la FIP;

visto che la causa è incardinata presso il Tribunale di Napoli– Sez. Dist. di Portici e che quindi appare necessario conferire il mandato difensivo all'avv. Massimo Garzilli del Foro di Napoli al quale era già stato affidato l'incarico di assistenza e difesa nel procedimento svoltosi innanzi al Giudice di Pace di Portici;

acquisita per le vie brevi la disponibilità dell'avv. Massimo Garzilli;

DELIBERA

la costituzione in giudizio della FIP dinanzi al Tribunale di Napoli nell'appello incardinato dal Buonocore Francesco e Piccolo Lucia quali esercenti la potestà sul minore Buonocore Salvatore nonché l'affidamento dell'incarico di rappresentanza e difesa della FIP all'avv. Massimo Garzilli.

DELIBERA N.181

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;

esaminata la domanda presentata in deroga dal Legale rappresentante della Società Pol. Poggese con sede in Poggio Rusco (MN), iscritta a Campionato giovanile, che intende diventare Società Satellite della A.Dil. Pall. Primavera con sede in Mirandola (MO) partecipante al Campionato Nazionale di Serie C/M;

rilevato che le due Società non hanno sede nel medesimo ambito territoriale;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 114 bis del Regolamento Organico;

DELIBERA

di autorizzare, in deroga, la Società Pol. Poggese ad essere satellite della Società A.D. Pall. Primavera (cod. FIP 38417).

DELIBERA N.182

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti Federali;

vista la delibera n.155 assunta dal C.F. nella riunione del 16 settembre 2006 con la quale veniva autorizzata la Società S.S. Cest. Licata ad essere satellite della Società U.S. Fortitudo Agrigento;

rilevato che ambedue le Società hanno espresso tempestivamente la volontà di non dare seguito all'accordo sottoscritto;

esaminato che i Campionati non sono ancora iniziati;

DELIBERA

di revocare il proprio provvedimento di cui alla delibera n.155.

DELIBERA N.183

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società Club Minibasket Napoli con sede in Caserta iscritta al Campionato di Serie B/F, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 del R.O. comma 1] e 2];

DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da Club Minibasket Napoli a A.S. Gymnasium Basket Caserta (cod. FIP 39949) con sede in Caserta alla Via Roma 143.

DELIBERA N.184

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società P.G.S. Don Bosco Salerno con sede in Salerno iscritta al Campionato di Serie D, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 del R.O. comma 1] e 2];

DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da P.G.S. Don Bosco Salerno a A.S.D. P.G.S. Enzo Raso Salerno (cod. FIP 48089) con sede in Salerno alla Via San Giovanni Bosco 31 c/o Oratorio.

DELIBERA N.185

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società A.E.O.P. Dil. Basket Guidonia con sede in Guidonia (RM) iscritta al Campionato di Serie B/F, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 del R.O. comma 1] e 2];

DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da A.E.O.P. Dil. Basket Guidonia a A.S. Dil. Basket Guidonia (cod. FIP 1362) con sede in Guidonia Via M. Gran Paradiso 65.

DELIBERA N.186

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società Centro Sport F. OMA con sede in Trieste iscritta al Campionato di Serie B/F, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 141 del R.O. comma 1] e 2];

DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da Centro Sport F.OMA a OMA A.S.D. (cod. FIP 5044) con sede in Trieste alla Via dell'Istria 55.

DELIBERA N.187

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società A.D. Pall. Castelnuovo con sede in Castelnuovo di Porto (RM) iscritta al Campionato di PM e Serie B/F, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141 del R.O. comma 1] e 2];

DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da A.D. Pall. Castelnuovo a A.D. Pall. Roma Nord (cod. FIP 50012) con sede in Castelnuovo di Porto alla Via Belvedere 7.

DELIBERA N.188

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società U.S. Arzegrande Basket con sede in Arzegrande (PD) iscritta al Campionato U18/M, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141 del R.O. comma 1] e 2];

DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da U.S.Arzegrande Basket a A.S. Dil. Arzegrande Basket (cod. FIP 32265) con sede in Arzegrande (PD) alla Via Roma 51 c/o Cartoleria Friso.

DELIBERA N.189

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società A.S.Dil. Macca Team con sede in Tesserà (VE) iscritta al Campionato di PM, in merito al cambio di denominazione;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.141 del R.O. comma 1] e 2];

DELIBERA

di autorizzare il cambio di denominazione sociale da A.S. Dil. Macca Team a A.S.Dil. Tesserà Sport (cod. FIP 50346) con sede in Tesserà (VE) alla Via Triestina 128 c/o Maccatrozzo.

DELIBERA N.190

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla società Nuova Pall. Capri con sede in Capri iscritta al Campionato di PM, in merito al trasferimento di sede a Napoli e al cambio di denominazione sociale;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi degli artt. 136 lettera a) e 141 del R.O. comma 1] e 2];

DELIBERA

- di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla società Nuova Pall. Capri (cod. FIP 34821) da Capri a Napoli in Via G. Buonuomo 74 c/o Balestra, e il cambio denominazione sociale in A.S.Dil. Baloncesto Napoli;
- di svolgere l'attività presso la struttura "Fondazione Cino" alla Via Scippa 22- Napoli.

DELIBERA N.191

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

esaminata l'istanza presentata dalla società A.Dil. Basket Monza con sede in Monza (MI) iscritta al Campionato di serie C/F, in merito al trasferimento di sede a Arcore (MI) e al cambio di denominazione sociale;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi degli artt. 136 lettera A e 141 del R.O. comma 1] e 2];

DELIBERA

- di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla società A.Dil. Basket Monza (cod. FIP 50494) da Monza (MI) a Arcore (MI) in Via S. Apollinare Ang. Via Edison e il cambio denominazione sociale in A.Dil. Basket Arcore;
- di svolgere l'attività presso il Palazzetto sito in Via S. Apollinare Ang. Via Edison-Arcore.

DELIBERA N.192

Il Consiglio Federale,

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società Centro Avviamento Basket (cod. FIP 47427), iscritta a Campionati giovanili e che intende diventare Società Satellite della Società Centro Pall. Rende (cod. FIP 7771) partecipante al Campionato Nazionale di Serie A2/F;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 114/bis del R.O.;

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

DELIBERA

di autorizzare la Società Centro Avviamento Basket (cod. FIP 47427) ad essere satellite della Società Centro Pall. Rende (cod. FIP 7771).

DELIBERA N.193

Il Consiglio Federale,

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Nuova Società A.S.D. Reggiana Basket (cod. FIP 50988), iscritta al Campionato U13/M e che intende diventare Società Satellite della Società A.S.Dil. Juvenilia (cod. FIP 35246) partecipante al Campionato Nazionale di Serie A2/F;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.114/bis del R.O.;

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

DELIBERA

di autorizzare la Società A.S.D. Reggiana Basket (cod. FIP 50988) ad essere satellite della Società A.S.Dil. Juvenilia (cod. FIP 35246).

DELIBERA N.194

Il Consiglio Federale,

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società Centro Romani Basket di Roma (cod. FIP 737), iscritta al Campionato di PM e che intende diventare Società Satellite della Società G.S. Fox (cod. FIP 17350) partecipante al Campionato di Serie C2;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 114/bis del R.O.;

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

DELIBERA

di autorizzare la Società Centro Romani Basket (cod.FIP 737) ad essere satellite della Società G.S. Fox di Roma (cod. FIP 17350).

DELIBERA N.195

Il Consiglio Federale,

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società Pall. Excelsior di Bergamo (cod. FIP 3146), iscritta al Campionato U18/M e che intende diventare Società Satellite della Società Interbasket Bergamo (cod. FIP 4822) partecipante al Campionato di Serie C2;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.114/bis del R.O.;

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

DELIBERA

di autorizzare la Società Pall. Excelsior (cod. FIP 3146) ad essere satellite della Società Interbasket Bergamo (cod. FIP 4822).

DELIBERA N.196

Il Consiglio Federale,

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società A.Dil. New Nettuno B.C. (cod. FIP 50948), iscritta al Campionato giovanile e che intende diventare Società Satellite della Società A.Dil. Lumax Pall. Roma (cod. FIP 7948) partecipante al Campionato di Serie C2;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 114/bis del R.O.;

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

DELIBERA

di autorizzare la Società A.Dil. New Nettuno B.C. (cod. FIP 50948) ad essere satellite della Società A.D. Lumax Pall. Roma (cod. FIP 7948).

DELIBERA N.197

Il Consiglio Federale,

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società Basket Giovane Pesaro (cod. FIP 20351), iscritta al Campionato di PM e che intende diventare Società Satellite della Società Virtus Basket Team (cod. FIP 33636) partecipante al Campionato Nazionale di Serie B/M;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art.114/bis del R.O.;

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

DELIBERA

di autorizzare la Società Basket Giovane Pesaro (cod. FIP 20351) ad essere satellite della Società Virtus Basket Team di Pesaro (cod. FIP 33636).

DELIBERA N.198

Il Consiglio Federale,

esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante della Società PGS Vela di Alessandria (cod. FIP 36411), iscritta al Campionato U16/M e che intende diventare Società Satellite della Società A.S. Dil. Il Canestro (cod. FIP 50664) partecipante al Campionato di Serie D;

riscontrata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 114/bis del R.O.;

visti lo Statuto Federale ed i Regolamenti Federali;

DELIBERA

di autorizzare la Società P.G.S. Vela (cod. FIP 36411) ad essere satellite della Società A.S. Dil. Il Canestro di Alessandria (cod. FIP 50664).

DELIBERA N.199

Il Consiglio Federale,

visto l'articolo 5 comma 2 lett. c) del Decreto legislativo 23 luglio 1999, n.242;

visti gli articoli 6 comma 4 lettera h) e 29 comma 2 dello Statuto del CONI;

vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n.1197 del 1° agosto 2001, con la quale è stata rilasciata delega alle Federazioni Sportive Nazionali a riconoscere, ai fini sportivi, Società ed Associazioni sportive;

visti lo Statuto ed i Regolamenti Federali;

rilevato che i documenti e gli statuti inviati dalle Associazioni e dalle Società sottoelencate risultano conformi alle vigenti disposizioni;

DELIBERA

Il riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni e delle Società di seguito indicate e l'approvazione dei rispettivi Statuti:

Cod.	R	P	Descrizione	Indirizzo	Città
<u>050981</u>	AB	CH	A.DIL. CESTISTICA SANVITese	VIA RAFFAELLO SANZIO 52 PASQUALI	66038 SAN VITO CHIETINO
<u>050984</u>	AB	TE	A.S.D. RS PANTHERS ROSETO	VIA COLLE PATITO 24	64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI
<u>050926</u>	CA	CS	A.DIL.U.S. SCALEA 1912 BASKET	VIA M. BIANCHI 9	87029 SCALEA
<u>050985</u>	CM	NA	A.S.D. B.E.L. PALL. AFRAGOLA	VIA M.R. IMBRIANI 3 PELLICCIA	80021 AFRAGOLA
<u>050949</u>	EM	BO	A.S.D. TITANS OZZANO BASKET	VIA VOLTA 5	40064 OZZANO EMILIA
<u>050951</u>	EM	PR	A.S.D. BLACK MAGIK BASKET	VIA MOLETOLO 134	43100 PARMA
<u>051003</u>	EM	PR	USD CONTIGNACO CIRC.LA Z.	VIA CONTIGNACO 69 CIRCOLO LA ZANZARIERA	43039 SALSOMAGGIORE TERM
<u>050988</u>	EM	RE	A.S.D. REGGIANA BASKET	VIA GUASCO 8	42100 REGGIO EMILIA
<u>050953</u>	EM	RN	A.S.D. MORCIANO EAGLES	VIA STADIO 7	47833 MORCIANO DI R.
<u>050969</u>	LA	RM	A.D. PALLACANESTRO SABAZIA	VIA GRAZIOLI 16 M DE PIERI ALESSANDRO	00061 ANGUILLARA
<u>051018</u>	LA	RM	AD CAMPAGNANO BK PARCO DI VEIO	VIA DI MAZZANGOTTA 7/A SANTI PAOLO	00063 CAMPAGNANO DI ROMA
<u>051020</u>	LA	RM	A.S.D. BASKET PORTUENSE	VIA FILIPPO TAJANI 50	00100 ROMA
<u>051041</u>	LI	GE	A.S.D.POLISPORTIVA SANTA MARIA	VIA S. MARIA DEL CAMPO 130/A	16035 RAPALLO
<u>050986</u>	LI	SV	A.S.D. VIRTUS ALTARE BASKET	P.ZZA CONSOLATO 19	17041 ALTARE
<u>050973</u>	LO	BG	POL. ORATORIO BARIANO BK ASD	VIA ROMA 34	24050 BARIANO

Cod.	R	P	Descrizione	Indirizzo	Città
				ORATORIO DON BOSCO	
<u>050998</u>	LO	BG	ASS. DIL. VIRTUS URGNANO	VIA LARGO DELLO SPORT	24059 URGNANO
<u>051043</u>	LO	BS	ASD FRANCIACORTA MONTICELLI	VIA PANORAMICA 6	25040 MONTICELLI BLUSATI
<u>051000</u>	LO	CO	A.D. BASKET BULGARO	VIA DEI LALI 1 LUPO J.	22070 BULGAROGRASSO
<u>051001</u>	LO	CR	A.D. ZEROSEI BASKET SORESINA	VIA CALDARA 30 STUDIO MELEGARI	26015 SORESINA
<u>051045</u>	LO	LO	ASD VIRTUS CASALE 2006	VIA DON LUIGI GROSSI 1 C/O GRAZIOLI FABIO	26841 CASALPUSTERLENGO
<u>050924</u>	LO	MI	A.DIL. ASSAGO BASKET SCHOOL	VIA MATTEOTTI 15/A DOTT. BATTAGLIA	20090 ASSAGO
<u>050987</u>	LO	MI	A.D. POLISPORTIVA PANTIGLIATE	VIA TOGLIATTI 24	20090 PANTIGLIATE
<u>050920</u>	LO	PV	A.S.D. SC. MINIBASKET PAVIA	VIA FRANCHI 9	27100 PAVIA
<u>050930</u>	LO	PV	A.D.PALL. B.C.D.S. CASTEGGIO 3	VIA TORINO 48 PERRUCHON PIERCARLO	27045 CASTEGGIO
<u>051019</u>	LO	PV	A.S.DIL. BASKET U.P.O.L.	VIA UMBERTO I 223 CASA DEL GIOVANE	27053 LUNGAVILLA
<u>051053</u>	LO	PV	ASD OLD SCHOOL BASKET SIZIANO	VIA PASOLINI 16 C/O PULVIRENTI MARCO	27010 SIZIANO
<u>050945</u>	LO	VA	A.D. ARDOR BASKET FEMMINILE	VIA VARESE 10 GALLI GUGLIELMINA	21052 BUSTO ARSIZIO
<u>051004</u>	MA	AP	A.DIL. FERMANO BASKET FEMM.	C.DA ALBERELLI FRINCONI ELISA	63010 LIDO DI FERMO
<u>051051</u>	MA	AP	A.S.DIL.BASKET FEMMINILE SUTOR	VIA MARTIRI D UNGHERIA SNC MEDORI GEREMIA	63014 MONTEGRANARO
<u>051002</u>	MA	PS	ASS. DIL. PALL. URBINO	VIA DELLA NOCETTA,58 FABBRI LORENZO	61029 URBINO
<u>051023</u>	MO	IS	A.S.D. WARRIORS VENAFRO	VIA VITTORIO EMANUELE 22 BIASIELLO NICANDRO	86079 VENAFRO
<u>051015</u>	PI	AL	A.S.DIL. I WANNA BE VALENZA	VIALE VICENZA 4 B MARCALCI	15048 VALENZA
<u>050991</u>	PI	TO	A.DIL. LAS CHICAS BASKET MATHI	VIA G. MATTEA 23 FARIELLO MAURIZIO	10075 MATHI
<u>051014</u>	PI	TO	SESTO SENSO GASSINO A.S. DIL.	VIA RODARI 5B SCARPATO	10090 GASSINO
<u>050958</u>	SA	SS	A.DIL. RUSTAM BASKET	VIA ALAGON 2/A	07100 SASSARI
<u>050959</u>	SA	SS	A.D. BASKET KEPOS OLMEDO	VIA NURAGHE MANNU 14 ARRIZZA STEFANO	07040 OLMEDO
<u>050943</u>	SO	AG	A.DIL.POL. LIBERTAS AGRIGENTO	VIA SENATORE CANONICA N.19	92100 AGRIGENTO
<u>051006</u>	SO	AG	A.S.DIL. VIRTUS AGRIGENTO	VIA SAN LEONARDO N. 32	92100 AGRIGENTO
<u>050956</u>	SO	CT	ELEPHANT BASKET CATANIA ASD	VIA DEL PLEBISCITO N. 417	95100 CATANIA

segue: **Comunicato Ufficiale n.210 del 21 ottobre 2006- Consiglio Federale n.4 (Roma, 21 ottobre 2006)**

Cod.	R	P	Descrizione	Indirizzo	Città
<u>051057</u>	SO	ME	ASD F.P. SPORT	VIALE BOCSETTA N. 49	98100 MESSINA
<u>051044</u>	SO	RG	ASD AZZURRA BASKET POZZALLO	PIAZZALE ITALIA N. 2 PATERNO	97016 POZZALLO
<u>051021</u>	SO	TP	A.S.D. PALL. VALDERICE	VIA VESPRI 152 MICELI PIERO	91019 VALDERICE
<u>050961</u>	TO	FI	A.S.D. P.M.71 BISENZIO BASKET	VIA MOZZA 26	50013 CAMPI BISENZIO
<u>051010</u>	TO	FI	A.S.D. NOVOLI BASKET	PIAZZA ARTOM 12 HEXSES	50127 FIRENZE
<u>050966</u>	TO	LI	ASD V.V.V. SAN VINCENZO	PIAZZA GIOVANNI XXIII	57027 SAN VINCENZO
<u>050915</u>	TO	PI	PALL. VICOPIANO A. DIL.	VIA PROV. FRANCESCA NORD 1658010 BIESTRA GUGLIELMO	VICOPIANO
<u>050942</u>	UM	PG	TRESTINA BASKET A. DIL.	VIA UNIONE SOVIETICA PALAZZETTO DELLO SPORT	06018 TRESTINA
<u>050962</u>	VE	BL	A.DIL. PALLACANESTRO EAGLES	VIA ACQUABONA 8	32043 CORTINA D'AMPEZZO
<u>051013</u>	VE	VI	A.S.D. ROOSTER	VIALE DELLA PACE, 374	36100 VICENZA

Roma, 21 ottobre 2006

IL SEGRETARIO GENERALE
(Maurizio Bertea)

